

IL DIRITTO NATURALE FONDAMENTO DELLO STATO

MONS. IGNACIO BARREIRO CARÁMBULA

La realtà in cui viviamo

Ai nostri tempi vi è una reale urgenza di presentare e approfondire la base oggettiva della legge naturale che dovrebbe governare la società politica, perché il mondo in cui viviamo è caratterizzato da varie forme di totalitarismo e da una crescente deriva totalitaria dei diversi sistemi politici contemporanei che sono formalmente democratici. Il totalitarismo ha radici comuni con la democrazia moderna. Entrambi i sistemi negano la verità in senso oggettivo. L'incidenza del relativismo nelle società occidentali è stata più volte denunciata dal Cardinale Ratzinger e ciò con particolare forza lo ha fatto nella stessa Messa di apertura al conclave in cui è stato eletto.¹ Questo relativismo, "è evidente nella teorizzazione e difesa del pluralismo etico che sancisce la decadenza e la dissoluzione della ragione e dei principi della legge morale naturale."²

Come rilevato da Giovanni Paolo II nell'enciclica *Centesimus annus*, "se non esiste nessuna verità ultima la quale guida ed orienta l'azione politica, allora le idee e le convinzioni possono essere facilmente strumentalizzate per fini di potere. Una democrazia senza valori si converte facilmente in un totalitarismo aperto oppure subdolo, come dimostra la storia."³ È passata molta acqua sotto i ponti da quando tale stimato Papa ha pronunciato questa affermazione e, purtroppo, gli eventi che notiamo in vari paesi confermano il giudizio di questo Pontefice... Possiamo fare esempi di Stati che si definiscono democrazie i quali impongono corsi obbligatori di educazione civica, in chiara violazione dei diritti dei genitori.⁴ Questi stessi Stati non riconoscono il diritto all'obiezione di coscienza dei farmacisti.⁵ Possiamo anche menzionare l'aggressiva ideologia laicista la quale ispira le svariate iniziative dell'attuale Governo Federale degli Stati Uniti.⁶

Giovanni Paolo II nella *Veritatis Splendor* ci rammenta il "rischio dell'alleanza fra democrazia e relativismo etico, che toglie alla convivenza civile ogni sicuro punto di riferimento morale e la priva, più radicalmente, del riconoscimento della verità."⁷ In verità questo rischio, di cui il Papa ci parla, al tempo della pubblicazione di questa enciclica, già era una indubitabile realtà che, con le radici nell'illuminismo del XVII secolo, era cresciuta pienamente nella seconda metà del XX secolo opprimendo in varie forme tanti paesi nel mondo. In seguito notiamo come il diritto positivo di molte giurisdizioni stabilisca in diverse forme il diritto alla libertà intesa come "libertà negativa". Un diritto alla libertà da tutti i limiti e da tutte le necessità con la pretesa di esaudire tutti i desideri fino ad andare contro la propria natura e la propria esistenza.⁸ Per quanto riguarda le società politicamente organizzate come democrazie o qualsiasi altro tipo di sistema politico, si deve ricordare che il consenso dei suoi membri non può dare legittimità ad una decisione che contrasta con il diritto naturale.⁹

Bisogna tenere presente che la maggior parte degli stati contemporanei dominati da un'ideologia liberale promuovono tale ideologia a diversi livelli. In primo luogo per mezzo delle leggi civili che sono i principi strutturanti della vita dell'uomo in società, nel bene o nel male. Esse svolgono un ruolo assai importante e a volte determinante

¹ Cardinale Joseph Ratzinger, *Omelia della Messa "Pro Eligendo Pontifice"*, Lunedì 18 Aprile 2005.

² Congregazione per la Dottrina della Fede, *Nota Dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica*, 16 Gennaio 2003.

³ Giovanni Paolo II, *Centesimus Annus*, n. 46.

⁴ Mi riferisco all'inclusione nei percorsi scolastici in Spagna della materia "Educación para la Ciudadanía". Recentemente la Congregazione per la Educazione Cattolica ha precisato la dottrina Cattolica su questa materia nella Carta Circular n. 520/2009 *A los Eminentísimos y Excelentísimos Presidentes de las Conferencias Episcopales sobre la Enseñanza de la Religión en la Escuela*.

⁵ In un comunicato del 28 Settembre 2009, la Agencia de Noticias Faro ha reso noto che in tale data sarebbe entrata in vigore la disposizione del Governo di Spagna con la quale le farmacie possono distribuire la pillola abortiva conosciuta come "pillola del giorno dopo" (PDD). Con l'aggravante, inoltre, che non si riconosce il diritto all'obiezione di coscienza ai farmacisti, i quali sono minacciati con sanzioni se si rifiutano di distribuirla, e deve essere venduta anche ai minori, a partire dai diciassette anni, e senza prescrizione medica. Michela Corricelli, *Spagna, "pillola del giorno dopo" senza ricetta. Obiezione di coscienza in molte farmacia*, L'Avvenire, 2 Ottobre 2009, p. 9.

⁶ Archbishop Raymond Burke, *Fundamental Reflections on the Struggle to Advance the Culture of Life*, Address delivered at InsideCatholic's 14th Annual Partnership Dinner, Washington D.C., September 18th, 2009. http://insidecatholic.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=6937&Itemid=121&cd=1

⁷ Giovanni Paolo II, *Veritatis Splendor*, n. 101.

⁸ Danilo Castellano, *Libertad y Derecho Natural*, en *Cuestiones fundamentales de derecho natural. Actas de las III Jornadas Hispánicas de Derecho Natural (Guadalajara México, 26-28 de noviembre de 2008)* Marcial Pons, Madrid 2009, p. 30.

⁹ S.T., II-II, q. 57, a. 2.

nella promozione della mentalità e dei costumi.¹⁰ Le forme di vita e in esse espresse non solo configurano esternamente la vita della società, ma tendono a modificare la percezione della generazione più giovane e la valutazione del comportamento.¹¹ Questo perché il diritto positivo oltre ad avere un ruolo di strutturazione della società, ha anche una funzione didattica. Se un'istituzione immorale come il divorzio è incorporata nel diritto positivo, non solo cambia la natura del matrimonio, che cessa di essere legalmente indissolubile, ma allo stesso tempo si spinge la società a percepire il matrimonio come un'istituzione la quale ha una durata limitata. Da ciò si può dedurre che non c'è differenza sostanziale tra il matrimonio con il divorzio e la convivenza la quale può finire in qualsiasi momento.

Il Diritto Naturale come base della società politica

Il fondamento sul diritto naturale è una condizione fondamentale per l'esistenza di una società politica basata sulla giustizia e che ricerca la realizzazione del bene comune. Quando lo Stato perde il suo *status* morale, cessa di essere la concentrazione stabile delle istituzioni e dei cittadini e diventa il luogo stesso del disordine.¹² Un promotore, in realtà, di disordine e di ingiustizia, come vediamo in molti stati del nostro tempo. Uno Stato senza la giustizia diventa una tirannia. Come ci ricorda S. Agostino, "Se si toglie la giustizia, che sono gli Stati se non un gran latrocinio."¹³ Pertanto uno Stato ingiusto si trasforma in qualcosa contro natura, e, come San Tommaso d'Aquino ci ricorda, ciò che è contro natura non può durare.¹⁴ Il Servo di Dio Pio XII, sessanta giorni dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale guardava con speranza soprannaturale il futuro e notava come la società non dovrebbe fondarsi su basi artificiali, "sabbia di norme mutabili ed effimere, lasciate all'arbitrio dell'egoismo collettivo e individuale. Esse devono piuttosto appoggiarsi sull'inconcusso fondamento, sulla roccia incrollabile del diritto naturale e della divina rivelazione."¹⁵ Pertanto, si deve affermare che il diritto naturale è la fonte della legittimità della società politica e, come insegna Benedetto XVI, "è opportuno ricordare che ogni ordinamento giuridico, a livello sia interno che internazionale, trae ultimamente la sua legittimità dal radicamento nella legge naturale, nel messaggio etico iscritto nello stesso essere umano"¹⁶

"L'uomo è stato creato da Dio come un essere sociale, per vivere in una società organizzata politicamente."¹⁷ "L'uomo, infatti, per sua intima natura è un essere sociale, e senza i rapporti con gli altri non può vivere né esplicitare le sue doti."¹⁸ Pertanto, il Creatore nel dare la vita all'uomo stabilisce anche la società politica. Poiché l'uomo è per natura un essere sociale nello stato di innocenza sarebbe vissuto in società.¹⁹ Pertanto, dobbiamo dire che la società non è una conseguenza del peccato, ma fa parte della natura umana.²⁰ Un uomo di buona volontà riflettendo su se stesso e anche osservando gli altri esseri umani che lo circondano, può rendersi conto che essi hanno la sua medesima natura ed è a essi unito dalla comune origine e dal comune destino.²¹ Se il vivere in società è parte integrante della natura dell'uomo, la comunità politica deve essere retta secondo le leggi che il Creatore di questa natura ha stabilito o in conformità con il diritto naturale, come la Chiesa ha costantemente insegnato.²² Come ci ricorda San Tommaso d'Aquino solo l'uomo chiamato a una alta contemplazione e l'uomo ridotto a uno stato di bestialità possono vivere al di fuori della società.²³ Ma in realtà l'uomo chiamato a una vita di eremita o di certosino non solo, è in crescente comunicazione con Dio e in una forma socialmente limitata, ma molto reale, attraverso il vincolo della carità, con gli altri uomini per i quali prega continuamente. La vita sociale dell'uomo continuerà nel Regno dei Cieli, dove saremo chiamati ad adorare Dio in unione e in comunione con i Santi e gli Eletti. Ciò deve farci anche ricordare che la vita sociale su questa terra deve essere una preparazione alla vita a cui tutti dobbiamo aspirare nel Regno dei Cieli.

¹⁰ Giovanni Paolo II, *Evangelium vitae*, 25 marzo 1995, n. 90.

¹¹ Congregazione per la Dottrina della Fede, *Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali*, 3 Giugno 2003, n. 6.

¹² Miguel Ayuso, *Después del Leviathan?*, Speiro, Madrid, 1996, p. 184.

¹³ Sant'Agostino, *De Civitate Dei*, IV, 4.

¹⁴ S.G., IV, c. 79, n. 4135. "Nihil autem quod est contra naturam, potest esse perpetuum."

¹⁵ Pio XII, *Summi Pontificatus*, 20 Ottobre 1939, n. 60.

¹⁶ Benedetto XVI, *Discorso ai partecipanti al congresso internazionale sulla legge morale naturale promosso dalla Pontificia Università Lateranense*, 12 febbraio 2007.

¹⁷ In I Ethic., Lect I, n. 4.

¹⁸ *Gaudium et Spes*, n. 12.

¹⁹ S.T., I, q. 96, a. 4.

²⁰ Danilo Castellano, *La Naturaleza de la política*, Ediciones Scire, Barcelona 2006, p. 31.

²¹ Cf. Bernardino Montejano (h), *Curso de Derecho Natural*, Octava edición, Lexis Nexos, Buenos Aires, 2005, p. 181.

²² Possiamo citare molti esempi nell'ambito di una ermeneutica della continuità. Basti citare solamente a titolo di esempio: Leone XIII, *Immortale Dei*, n. 2. Pio XII, *Summi Pontificatus*, n. 21, *Gaudium et Spes*, n. 74, che ci ricorda che, "È dunque evidente che la comunità politica e l'autorità pubblica hanno il loro fondamento nella natura umana e perciò appartengono all'ordine fissato da Dio, anche se la determinazione dei regimi politici e la designazione dei governanti sono lasciate alla libera decisione dei cittadini."

²³ S.T., II-II, q. 118, a. 8. adds. 4 e 5.

Come già insegnava Aristotele il fine ultimo della comunità politica è il vivere virtuosamente.²⁴ Però, come puntualizza San Tommaso d'Aquino l'uomo vivendo virtuosamente viene ordinato un fine più alto che consiste nel godimento di Dio. E' necessario che il fine della comunità politica coincida con il fine delle singole persone. Perciò il fine più alto del gruppo costituito in società è quello di vivere virtuosamente, al fine di raggiungere il godimento di Dio.²⁵ Ma, come spiega San Tommaso, il ruolo di condurre gli uomini a godere della visione di Dio non è competenza del potere politico, ma della Chiesa.²⁶ Qui vediamo una complementarità tra le funzioni di Stato e di Chiesa. Entrambe le istituzioni hanno funzioni diverse ma non opposte, poiché, come abbiamo visto lo Stato per essere legittimo deve agire seguendo le indicazioni del Diritto Naturale.

La società ha bisogno di una guida. Come ci ricorda San Tommaso d'Aquino se l'uomo fosse rimasto nello stato di giustizia originale sarebbe vissuto in una società sotto l'autorità che aveva la funzione di assicurare il bene comune.²⁷ A maggior ragione nello stato attuale dell'uomo, la natura del quale è ferita dal peccato originale è necessaria un'autorità politica. Questa autorità viene da Dio, come capo supremo di tutta la creazione. Leone XIII spiega che, "poiché non può reggersi alcuna società, senza qualcuno che sia a capo di tutti e che spinga ciascuno, con efficace e coerente impulso, verso un fine comune, ne consegue che alla convivenza civile è necessaria un'autorità che la governi: e questa, non diversamente dalla società, proviene dalla natura e perciò da Dio stesso. Ne consegue che il potere pubblico per se stesso non può provenire che da Dio. Solo Dio, infatti, è l'assoluto e supremo Signore delle cose, al quale tutto ciò che esiste deve sottostare e rendere onore: sicché chiunque sia investito del diritto d'imperio non lo riceve da altri se non da Dio, massimo Principe di tutti. Non v'è potere se non da Dio (Rm 13,1)." poi continua "i principi devono soprattutto tener fisso lo sguardo a Dio, sommo reggitore del mondo, e proporsi Lui quale modello e norma nel governo della comunità."²⁸

Il fatto che le diverse società politicamente organizzate si possono e si devono dare il regime politico che è maggiormente adatto alle proprie tradizioni nazionali, e come conseguenza i propri governanti scegliere tra diverse forme, non cambia l'obbligo che tali autorità hanno, di governare i propri stati in conformità con il diritto naturale, mantenendo come obiettivo la realizzazione del bene comune.²⁹ L'essenziale quindi, è riconoscere il fine del governo, che si discerne e non si inventa. Un fine che non può essere il risultato di una convenzione o di un contratto poiché né la natura umana, né l'ordine dell'universo creato provengono da un consenso delle creature. Nel *De regimine principum*, infatti, San Tommaso d'Aquino, osserva che nessuno "dovrebbe discutere il fine a cui si deve mirare, ma solo i mezzi necessari per raggiungere tale fine." (L.1, c. 2)³⁰ Ma, tornando alle forme di governo, si deve rilevare che la nostra preoccupazione non è per l'uomo astratto ma per l'uomo concreto, che è cresciuto mettendo radici nella propria terra, e in cui nel susseguirsi delle generazioni hanno il diritto naturale si è radicato nella cultura reale di una terra. Questa esperienza storica e giuridica ci porta a capire come determinate forme di governo possano aiutare o disgraziatamente pregiudicare una retta applicazione del diritto naturale. Ad esempio, il principio di sussidiarietà, sicuramente sarà mal applicato nei sistemi politici centralisti che non rispettano i diritti naturali dei corpi intermedi.³¹

La diritto naturale è evidente nelle sue norme primarie o fondamentali, ma richiede l'interpretazione nelle sue norme secondarie. Per questo la Chiesa si è posta come interprete autentica di questo diritto.³² Ciò perché non si può dimenticare "la dipendenza della ragione umana dalla Sapienza divina e la necessità, nel presente stato di natura decaduta, nonché l'effettiva realtà della divina rivelazione per la conoscenza di verità morali anche di ordine naturale."³³ Allo stesso tempo dobbiamo essere consapevoli che nella nostra presentazione del diritto naturale dobbiamo dimostrarne l'intrinseca razionalità e bontà. Dobbiamo dimostrare che è un dono di Dio a tutti gli uomini di buona

²⁴ Aristotele, *Politica*, 3,9. 1280 a 25-b 40

²⁵ San Tommaso d'Aquino, *De Regno (De Regimini Principum) Ad Regem Cypri*, I, c. 14.

²⁶ San Tommaso d'Aquino, *De Regno (De Regimini Principum) Ad Regem Cypri*, I, c. 14

²⁷ S.T., I, q. 96, a. 4.

²⁸ Leone XIII, *Immortale Dei*, n. 2.

²⁹ Giovanni Paolo II, *Discorso ai partecipanti alla conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'Unione Europea*, Sabato 23 settembre 2000, "La Chiesa pensa che i sistemi di Governo dipendano dal genio dei popoli, dalla loro storia e dai loro progetti. Essa però sottolinea che tutti i sistemi devono avere come obiettivo il servizio al bene comune."

³⁰ Danilo Castellano, *La Politica come "Regalita"*, in *Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada*, año III/1997, p. 106.

³¹ Pio XI, *Quadragesimo anno*, n. 79 e 80.

³² Per questo insegnamento della Chiesa possiamo vedere: Beato Pio IX, Enciclica *Qui pluribus*, 9 novembre 1846; Beato Pio IX, Enciclica *Ubi nos*, 15 maggio 1871; San Pio X, Enciclica *Singulari quadam*: A.A.S. IV (1912) p. 658; Pio XI, Enciclica *Casti Connubii*: A.A.S. XXII (1930) pp. 579-581; Pio XII, Allocuzione *Magnificate Dominum*, ad *Episcopos totius catholici orbis*: A.A.S. XLVI (1954) pp. 671-672; Beato Giovanni XXIII, Enciclica *Mater et Magistra*: A.A. S. LIII (1961) p. 457; Paolo VI, Enciclica *Humanae Vitae*, 15 luglio 1968, n. 4.; Giovanni Paolo II, Udienza Generale del mercoledì 18 luglio 1984; Benedetto, XVI, Enciclica *Deus Caritas Est*, 25 Dicembre 2005, n. 28.; Card. Zenon Grocholewski, *La Legge naturale nella dottrina della Chiesa*, Consult Editrice, Roma, 2008, p. 42.

³³ Giovanni Paolo II, *Veritatis Splendor*, n. 36. In questo passo è citato Pio XII, Enciclica *Humani generis* (12 agosto 1950): AAS 42 (1950), 561-562

volontà.³⁴ Un dono che permette la convivenza pacifica tra tutti i membri della società, perché non dipende dalla volontà dei membri più forti della società, né dalle opinioni delle cangianti maggioranze, ha quindi il potenziale per essere una fonte di vero consenso nella società. Pertanto, è importante ricordare quello che ci ha insegnato il professor John Llambias de Azevedo, un filosofo uruguayano, che la giustizia fatta presente nel diritto positivo “no basta a sí misma y requiere una fundamentación que está más allá de ella misma (non è sufficiente a se stessa e richiede una fondamento che è molto al di là di se stessa).”³⁵ Un fondamento che si può trovare soltanto nel diritto naturale che precede il diritto positivo, che deve essere sempre la sua ispirazione e base. Il diritto positivo per essere vincolante deve attualizzare le norme perenni e immutabili del diritto naturale alle circostanze specifiche di ogni società storica.

La sostanza propria del diritto naturale che contiene “norme inderogabili e cogenti che non dipendono dalla volontà del legislatore e neppure dal consenso che gli Stati possono ad esse prestare. Sono infatti norme che precedono qualsiasi legge umana: come tali, non ammettono interventi in deroga da parte di nessuno.”³⁶ Vale a dire che una società politicamente organizzata che viola o modifica o cerca di contraddire gravemente queste norme nel suo diritto positivo, va a lesionare la sua legittimità. Come conseguenza di ciò diminuisce il proprio diritto di ottenere obbedienza dai suoi cittadini. In questo modo una legge ingiusta diventa una forma di violenza.³⁷ La dichiarazione di San Pietro davanti al Sinodrio che, “Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini”³⁸ ha un valore permanente per la Chiesa, pertanto a una legge iniqua non si deve ubbidienza.³⁹ Contro questo tipo di leggi si deve opporre obiezione di coscienza.

I diritti umani non sono concessi dallo Stato, ma semplicemente sono riconosciuti dalla società politica. Tanto il diritto internazionale quanto il diritto costituzionale quando rivendicano i diritti umani non svolgono una funzione costitutiva, ma ha una funzione dichiarativa dei diritti preesistenti allo Stato. Sono diritti inerenti alla dignità della persona umana.⁴⁰ La Chiesa ci mette in guardia contro gli abusi del movimento per la difesa dei diritti umani, tale movimento “deve essere impregnato dallo spirito del Vangelo e dev’essere protetto contro ogni specie di falsa autonomia. Siamo, infatti, esposti alla tentazione di pensare che i nostri diritti personali sono pienamente salvi solo quando veniamo sciolti da ogni norma di legge divina. Ma per questa strada la dignità della persona umana non si salva e va piuttosto perduta.”⁴¹ Questa serve anche da barriera a uno dei problemi del nostro tempo cioè la creazione da parte del diritto positivo di falsi diritti. Come indicato da Giovanni Paolo II, “I diritti dell’uomo non possono essere rivendicazioni contro la natura stessa dell’uomo.”⁴² Prendiamo il caso dei cosiddetti “diritti sessuali e riproduttivi”. Secondo la maggior parte dei suoi sostenitori, i “diritti sessuali” includono il diritto all’attività sessuale al di fuori del matrimonio e i “diritti riproduttivi” includono il diritto alla contraccezione, la sterilizzazione e l’aborto come si può vedere in una recente legge promulgata in Uruguay.⁴³

Un diritto umano a cui ai nostri giorni si presta poca attenzione è il diritto della proprietà privata per il quale dobbiamo ricordare che Leone XIII nella sua enciclica *Rerum Novarum* fondamentale per l’insegnamento sociale della Chiesa stabilisce che, “il diritto della proprietà privata deriva non da una legge umana ma da quella naturale, lo Stato non può annientarlo, ma solamente temperarne l’uso e armonizzarlo col bene comune.”⁴⁴ E’ anche illecito che lo Stato carichi la proprietà privata con un eccesso di imposte e tasse, poiché questo sarebbe un modo di violare il diritto naturale alla proprietà privata. E’ opportuno ricordare anche che la proprietà privata è una dei baluardi che protegge la famiglia contro la prepotenza degli Stati contemporanei.

³⁴ Benedetto XVI, *Discorso ai partecipanti al congresso internazionale sulla legge morale naturale promosso dalla Pontificia Università Lateranense*, 12 febbraio 2007.

³⁵ Juan Llambias de Azevedo, *Edidética y Aporética del Derecho*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1958, p. 150.

³⁶ Benedetto XVI, *Discorso ai partecipanti al congresso internazionale sulla legge morale naturale promosso dalla Pontificia Università Lateranense*, 12 febbraio 2007.

³⁷ S.T., I-II, q. 96, a. 4.

³⁸ Atti degli Apostoli 5, 29.

³⁹ S.T., I-II, q. 96, a. 4.

⁴⁰ III Encuentro de Políticos y Legisladores de América, “Declaración de Buenos Aires” Familia y Vida, a los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 3. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_05081999_buenos-aires_sp.html

⁴¹ *Gaudium et Spes*, n. 41. Mary Ann Glendon, *Tradizione in Subbuglio*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007, p. 108.

⁴² Giovanni Paolo II, *Discorso ai partecipanti alla conferenza dei presidenti dei parlamenti dell’Unione Europea*, Sabato 23 settembre 2000.

⁴³ A questo proposito si può vedere la legge 18.426, difesa del diritto alla salute sessuale e riproduttiva di Uruguay, 20 novembre 2008. Edizione DO 10 dic/008 - n. 27.630, che nel suo primo articolo di carattere programmatico prevede quanto segue: “Articolo I. (Compiti dello Stato) - Lo Stato garantisce le condizioni per il pieno esercizio dei diritti sessuali e riproduttivi di tutte le persone. A tal fine, le politiche nazionali di promuovere la salute sessuale e riproduttiva, si progettare e organizzare programmi di sviluppare i servizi in conformità con i principi e le norme indicate negli articoli seguenti.”

⁴⁴ Leone XIII, *Rerum Novarum*, 35.